Supplemento ordinario alla " Gazzetta Ufficiale ,, n. 355 del 29 dicembre 1981

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma, Martedì, 29 dicembre 1981

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 64

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 10 dicembre 1981 n. **8.**

Legge 10 maggio 1976, n. 319, come modificata con decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito con modificazioni nella legge 23 aprile 1981, n. 153 - Articoli 16, 17, 17-bis e 17-ter: canone o diritto per i servizi di disinquinamento delle acque.

SOMMARIO

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 10 dicembre 1981, n. 8.

Legge 10 maggio 1976, n. 319, come modificata con decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito con modificazioni nella legge 23 aprile 1981, n. 153 - Articoli 16, 17, 17-bis e 17-ter: canone o diritto per i servizi di disinquinamento delle acque.

Ai presidenti della giunte regionali
Ai presidenti delle giunte provinciali di Trento e Bolzano

All'A.N.C.I.

Ai comitati regionali di controllo sugli atti degli enti locali

Alle commissioni provinciali di controllo della Sicilia

Ai comitati e sezioni di controllo di Cagliari - Nuoro - Sassari - Oristano - Trieste - Gorizia - Udine - Pordenone

Ai commissari del Governo per le regioni a statuto ordinario ed statuto speciale

Ai commissari del Governo per le province autonome di Trento e Bolzano

Al presidente della commissione di coordinamento della Valle d'Aosta

e, per conoscenza:

Al Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento presso Ministero dei lavori pubblici

Nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 27 aprile 1981 è stata pubblicata la legge 23 aprile 1981, n. 158 con la quale è stato convertito in legge con modificazioni il decreto-legge 28 febbraio 1981 n. 38, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 2 marzo 1981, recante provvedimenti finanziari per gli enti locali per l'anno 1981.

In particolare, l'art. 3 di detto decreto-legge dispone la sostituzione degli articoli 16 e 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, concernenti l'istituzione e le modalità di applicazione di un canone o diritto dovuto agli enti gestori dei servizi di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico delle acque di rifiuto. Le nuove disposizioni intendono adeguare la normativa alle esigenze manifestatesi nella sua prima applicazione superando alcune delle difficoltà e perplessità finora emerse.

Dette modificazioni concernono principalmente una più precisa definizione dei soggetti passivi, la disciplina per la concreta determinazione ed applicazione del canone, articolata in funzione della provenienza delle acque di scarico da insediamenti civili o produttivi, l'esclusione dello scarico di acque meteoriche dalla particolare contribuzione ed, infine, l'indicazione delle norme applicabili per l'accertamento, la riscossione ed il contenzioso.

LA NATURA DEL CANONE.

Nel vigore dell'originario testo della legge 10 maggio 1976, n. 319, erano state espresse perplessità sulla qualificazione del canone o diritto previsto dagli articoli 16 e 17, ed in particolare era stata posta in dubbio la sua natura tributaria.

Al riguardo si fa presente anzitutto che il Consiglio di Stato, con il parere espresso su richiesta di questo Ministero dalla sezione III, in data 12 giugno 1979, ha ritenuto che il canone o diritto appartiene al « genus delle entrate di natura tributaria », e che tale natura si evince da un complesso di elementi sintomatici desumibili « dall'insieme della disciplina oggettivata nella normativa legislativa ».

In particolare viene osservato che la prestazione, seppure connessa ad una controprestazione effettuata dal soggetto pubblico, è determinata autoritativamente ed obbligatoriamente dall'ente pubblico e che il cittadino si trova, in concreto, nella impossibilità di poter rinunciare a domandare il servizio di cui si tratta, in ordine al quale si configura una sostanziale obbligatorietà della domanda.

Nel medesimo parere si rileva, altresì, che la natura tributaria del canone o diritto di cui trattasi « trova significativa corrispondenza nella natura tributaria riconosciuta dall'analoga entrata comunale connessa al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti solidi urbani, nonché alle entrate relative all'uso speciale del demanio idrico, alle tasse postali, ai canoni per le radioaudizioni, entrate tutte correlate a servizi anch'essi riservati, benché in modo non assoluto all'ente pubblico e, sotto altro aspetto, a servizi la cui domanda è praticamente ma non assolutamente obbligatoria per l'ente ».

Per effetto della qualificazione tributaria del canone, i ricavi derivanti dalla sua applicazione non costituiscono componenti del reddito complessivo dell'ente soggetto all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi.

Per quanto concerne la disciplina cui la applicazione del canone in argomento è soggetta agli effetti della imposta sul valore aggiunto, la natura tributaria, se pur significativa, non è determinante, in quanto nell'ambito di detta imposta ricadono per espressa contemplazione delle norme anche entrate di siffatta natura, come è quella dei canoni delle radioaudizioni, secondo una ormai consolidata giurisprudenza.

E' invece determinante, ai fini della questione, il rilievo che i canoni in oggetto non sono conseguenti ad operazioni comprese tra i presupposti di applicazione previsti dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

Va premesso anzitutto che il canone in argomento rappresenta un corrispettivo relativo alla prestazione di servizi che rientrano nei compiti istituzionali dell'ente pubblico, e come tali non rientrano in nessuna delle ipotesi previste dall'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633.

Detti canoni non rientrano, altresì, nell'ambito dell'art. 4 dello stesso decreto non essendo relativi a servizi prestati da enti aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali. Né sono collegati a prestazioni comprese nell'ultimo comma di detta norma che sottopone a tributo — presumendone obbiettivamente la natura di atti commerciali, anche se posti in essere da enti pubblici — alcune

attività fra cui anche diverse tipicamente collegate spesso ad una gestione pubblica, come erogazione di gas, energia elettrica, telecomunicazioni e radiodiffusione, inserite poi nella tabella *A* allegata alla legge.

E' previsto invece espressamente l'assoggettamento al tributo IVA (2%) solo per gli impianti di depurazione (cessione e appalto) da collegarsi alla rete fognaria, comunale o intercomunale (art. 8 del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito nella legge 22 dicembre 1980, n. 891), impianti cioè posti in essere dalle imprese costruttrici come opere di urbanizzazione.

Da tanto discende che deve ritenersi tale canone esclusivo dall'ambito di applicazione dell'IVA.

SOGGETTI ATTIVI.

Il canone o diritto è dovuto, a norma dell'art. 16, *dagli utenti* ed a favore degli enti gestori dei servizi di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico delle acque di rifiuto.

Tali sono tutti gli enti che di fatto gestiscono detti servizi ed in particolare quelli individuati all'art. 6 della legge n. 319, come modificato dall'art. 9 della legge 24 dicembre 1979, n. 650. Tale elencazione, tuttavia, che ha carattere indubbiamente programmatico e di orientamento per la definizione dell'organizzazione dei servizi pubblici in argomento, non esclude che abbiano diritto alla impostazione del canone anche quegli enti che in virtù di altri provvedimenti *normativi* siano titolari dei servizi medesimi, seppure non previsti dalla cennata disposizione. In tal senso deve ritenersi legittima la imposizione del canone o diritto da parte dell'ente per l'acquedotto pugliese al quale la gestione di detti servizi è affidata in virtù del regio decreto-legge 2 agosto 1938, n. 1464.

Al riguardo si precisa che, ai sensi dell'art. 4 del medesimo regio decreto-legge n. 1464, l'Ente beneficia del diritto di imporre una addizionale al prezzo dell'acqua venduta per far fronte alle « spese di gestione delle fognature ». Tale disposizione deve ritenersi abrogata dall'art. 16 della legge n. 319, per cui l'ente medesimo in quanto ente gestore del servizio di fognatura dovrà imporre, per le spese di gestione delle fognature, il canone in argomento, nella misura prevista dalle disposizioni vigenti ed in particolare dell'attuale art. 17 della legge n. 319 per le acque provenienti da insediamenti civili e dai provvedimenti regionali di cui all'articolo 17-*bis* per le acque provenienti da insediamenti produttivi.

Quando i servizi di fognatura e depurazione sono gestiti da enti diversi i proventi vengono ripartiti tra detti enti in forza dell'ultimo perodio del primo comma del citato art. 16, aggiunto con la legge n. 153, di conversione del decreto-legge n. 38.

In tale ipotesi provvede comunque all'applicazione del canone nei confronti dell'utente, unitariamente per ambedue i servizi, l'ente gestore del servizio di fognatura, come si evince dalla anzidetta disposizione e come espressamente previsto dall'ultimo comma dell'art. 17-*bis*, per l'applicazione del canone nei confronti degli utenti produttivi.

A detti enti compete pertanto il diritto di applicazione del canone, e cioè del suo accertamento e della sua riscossione, nei confronti dei soggetti passivi del tributo stesso, nonché di determinare le tariffe per gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi, nei limiti fissati dalle rispettive regioni, e nei termini e secondo le modalità previste dall'art. 17-*bis*, quarto comma, della legge n. 319, come modificata dall'art. 3 del più volte citato decreto-legge n. 38.

Appare opportuno fin d'ora precisare che nell'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'art. 17 per l'applicazione del canone nei confronti degli « utenti civili », quando l'ente gestore dei servizi di fognatura e depurazione sia diverso da quello che gestisce il servizio di acquedotto, quest'ultimo è tenuto direttamente al pagamento del canone a favore dell'ente gestore dei servizi di fognatura e depurazione, per l'acqua erogata a favore dei propri utenti « civili » che siano anche utenti di scarichi nelle pubbliche fognature.

Tale ente, pertanto, assume una funzione di sostituto d'imposta e non quella di mandatario dell'ente impositore del canone per l'applicazione e riscossione dello stesso e non ha, pertanto, diritto ad alcun compenso da parte dell'ente impositore medesimo.

SOGGETTI PASSIVI.

In virtù dell'art. 16, come modificato con il citato art. 3 del decreto-legge n. 38, il canone è dovuto dagli *utenti* dei servizi relativi alla raccolta, allontanamento, depurazione e scarico delle acque di rifiuto provenienti dalle superfici e dai fabbricati privati e pubblici a qualunque uso adibiti, inclusi quindi stabilimenti ed opifici industriali.

Con il riferimento agli utenti di detti servizi la legge intende individuare i *soggetti passivi* del tributo in coloro che usufruiscono di fatto dello scarico nella pubblica fognatura, prescindendo dal titolo giuridico in base al quale tale utilizzazione viene esercitata. Dal che può dedursi, in analogia a quanto espressamente previsto dall'art. 267 del testo unico per la finanza locale per la individuazione del soggetto passivo della tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani, tributo che presenta aspetti di notevole somiglianza con quelli in argomento, che quale *utente* dei servizi di fognatura e depurazione deve intendersi colui che conduce ed occupa, a qualsiasi titolo, l'insediamento da cui trae origine lo scarico nella pubblica fognatura.

Sembra opportuno precisare, al fine della loro corretta individuazione, che soggetti passivi del tributo sono soltanto coloro che *utilizzano uno scarico nella pubblica fognatura*, e non in altri corpi ricettori, quali corpi di acque superficiali, suolo o sottosuolo.

Al riguardo si fa presente che il Comitato Interministeriale di cui all'art. 3 della legge n. 319, preposto tra l'altro alle funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività pubbliche e private connesse con l'applicazione della legge n. 319, con la deliberazione del 4 febbraio 1977, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 21 dicembre 1977, ha precisato che si intende per pubblica fognatura « il complesso di canalizzazioni generalmente sotterranee, atte a raccogliere ed allontanare da insediamenti civili e/o produttivi le acque superficiali e quelle reflue provenienti dalle attività umane in generale ».

A tale definizione occorre pertanto riferirsi anche al fine della individuazione del presupposto di applicazione del canone, prescindendo ovviamente dallo stato di concreto efficienza di detti impianti.

Sono parimenti soggetti passivi del canone anche coloro che usufruiscono di scarichi altrui nei quali, attraverso condutture fisse, confluiscono le acque reflue dal proprio insediamento, anche se questo non sia direttamente collegato alla fognatura stessa.

Gli utenti del servizio di fognatura devono inoltre essere classificati in utenti di scarichi provenienti da insediamenti produttivi, che in seguito saranno denominati « utenti produttivi », ed utenti di scarichi provenienti da insediamenti civili, denominati per brevità « utenti civili ».

Tale classificazione si rende necessaria in relazione alle diverse modalità, nonché per la diversa tariffa, in base alle quali il canone viene applicato nei confronti degli uni e degli altri, come meglio in seguito verrà precisato.

Al fine dell'individuazione degli utenti civili e di quelli produttivi occorre aver riguardo, anche agli effetti della applicazione del canone o diritto, all'art. 1-*quater* del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544, introdotto con la legge di conversione n. 690 dell'8 ottobre 1976, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 9 ottobre 1976, il quale così recita:

« Ai sensi e per gli effetti della legge 10 maggio 1976, n. 319, si intende:

a) per « insediamento o complesso produttivo » uno o più edifici od installazioni collegati tra loro in un'area determinata dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali e nella quale si svolgono prevalentemente, con carattere di stabilità e permanenza, attività di produzione di beni;

b) per « insediamento civile », uno o più edifici o installazioni, collegati tra loro in un'area determinata dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali, ed adibiti ad abitazione ed allo svolgimento di attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, scolastica, sanitaria, a prestazioni di servizi ovvero ad ogni altra attività, anche compresa tra quelle di cui alla precedente lettera *a*), che dia origine esclusivamente a scarichi terminali assimilabili a quelli provenienti da insediamenti abitativi.

Le imprese agricole di cui all'art. 2135 del codice civile sono considerate insediamenti civili ».

Per quanto concerne la classificazione delle imprese agricole devesi subito far presente che con l'art. 17 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, l'anzidetta disposizione posta all'ultimo comma dell'art. 1-*quater*, è stata modificata ed è stato demandato al Comitato Interministeriale di cui all'art. 3 della legge n. 319 la definizione dei criteri in base ai quali devono essere individuate le imprese agricole da classificare tra gli insediamenti produttivi e quelli civili.

A tanto ha provveduto il Comitato medesimo con la deliberazione adottata l'8 maggio 1980 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 14 maggio 1980 alla quale si rinvia.

Circa la individuazione in concreto degli insediamenti civili e produttivi si fa presente che, conformemente a quanto chiarito con propria circolare del 29 dicembre 1976 dal Comitato interministeriale, che per estratto si allega alla presente circolare, al fine di una più completa valutazione della questione, per aversi un insediamento produttivo occorre che si sia in presenza di uno o più edifici o installazioni insistenti su un'area determinata, con *carattere di stabilità*, aventi uno o più scarichi terminali, e che l'attività *prevalente* che si svolge negli stessi sia diretta, con carattere di stabilità e permanenza, alla produzione di beni.

La norma non pone alcuna discriminazione tra gli insediamenti in relazione alla loro dimensione per cui devono ritenersi compresi tra gli insediamenti produttivi anche quelli artigiani sempreché siano destinati in via diretta e permanente alla produzione di beni primari o strumentali.

Non costituiscono invece insediamenti produttivi ma civili quelli diretti alla *produzione di servizi*, secondo quanto espressamente previsto dalla lettera *b*) dell'articolo 1-*quater*.

La definizione di insediamento civile di cui alla disposizione in argomento ha carattere residuale e deve ritenersi che con essa si tende a classificare tra gli insediamenti civili tutti quelli che non abbiano le caratteristiche previste per la qualificazione di insediamenti produttivi.

In particolare si osserva che costituiscono insediamenti civili anche quegli insediamenti che pure sono destinati ad una attività di produzione di beni, ma *che diano origine a scarichi assimilabili a quelli provenienti da insediamenti abitativi.*

LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA.

Il canone o diritto di cui trattasi è applicato in base ad apposita tariffa, formata di due parti: la prima, relativa al servizio di fognatura, è determinata in funzione della quantità delle acque scaricate; la seconda, relativa al servizio di depurazione, in funzione della qualità e della quantità delle acque scaricate.

Con il ripetuto art. 3 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38 convertito in legge con modificazioni nella legge n. 153, è stato sostituito l'art. 17 della legge n. 319, oltre che con l'art. 17-*ter*, con gli articoli 17 e 17-*bis* che dispongono:

all'art. 17, la tariffa per gli scarichi di acque provenienti da insediamenti civili e le relative modalità di applicazione;

all'art. 17-*bis*, le modalità di determinazione della tariffa per gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi.

Per gli scarichi di *acque provenienti da insediamenti civili* la tariffa è fissata in misura unica per tutte le categorie di utenti e per l'intero territorio nazionale, superando così la precedente disciplina fissata con il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 26 agosto 1977, emanato in attuazione di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 17 della legge n. 319.

Dall'anno 1981, dal quale la nuova normativa si applica ai sensi del secondo capoverso del medesimo art. 3 del decreto-legge n. 38, la tariffa è così determinata:

L. 20 per ogni mc di acqua scaricata, per la parte relativa al servizio di fognatura;

L. 20 per ogni mc di acqua scaricata, per la parte relativa al servizio di depurazione.

Per il servizio di depurazione, la tariffa è applicabile ogni volta che, nell'ambito del comune, è in funzione un impianto di depurazione centralizzato, anche se lo stesso non raccoglie tutte le acque provenienti da insediamenti civili, come espressamente previsto dal secondo comma del nuovo testo dell'art. 17.

Poichè la tariffa è fissata direttamente dalla legge, nessun particolare provvedimento è richiesto da parte dell'ente gestore del servizio, il quale potrà pertanto procedere direttamente alla applicazione del canone nella misura anzidetta secondo le modalità pure previste dall'art. 17 della legge n. 319, come sostituito dall'art. 3 del decreto-legge n. 38, con decorrenza dal 1° gennaio 1981.

Sono pertanto abrogate, e non più applicabili con effetto dalla stessa data, le tariffe eventualmente determinate dagli enti gestori, sulla base della formula tipo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1977 e dei massimali fissati dalle regioni, ai sensi dell'originario art. 17, secondo e terzo comma, della legge n. 319.

Per quanto concerne la determinazione della *tariffa per le acque provenienti da insediamenti produttivi* l'art. 17-*bis* riproduce sostanzialmente il procedimento previsto per tutti i tipi di acque dall'art. 17 della legge n. 319 nel testo originario in vigore fino al 31 dicembre 1980, secondo il quale la tariffa è fissata dall'ente gestore nei limiti dei massimali dettati dalla regione e secondo la formula tipo predisposta dal Comitato interministeriale di cui all'art. 3 della legge n. 319 ed emanata con decreto del Presidente della Repubblica. In proposito, occorre precisare che resta in vigore la formula tipo relativa alle acque provenienti da utilizzazioni industriali, emanate con il citato decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1977, ai sensi di quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 3 del decreto-legge n. 38, senza necessità che il Comitato adotti un apposito ulteriore provvedimento.

Le novità introdotte con l'art. 17-*bis* sono rappresentate dalla fissazione di un termine, a carattere perentorio, entro il quale sia la regione che l'ente gestore devono provvedere alla determinazione della tariffa, nonché dall'espressa previsione che il provvedimento dell'ente gestore deve essere sottoposto all'esame del Comitato Regionale di controllo sugli atti degli Enti locali ed all'approvazione-omologazione del Ministero delle finanze; tanto in coerenza con la natura tributaria del canone ed in analogia a quanto disposto per gli altri tributi locali dall'art. 275 del testo unico per la finanza locale, regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni ed integrazioni.

Secondo l'art. 17-*bis* le regioni devono provvedere a quanto di competenza entro il 30 giugno di ciascun anno, mentre gli enti gestori entro il 31 ottobre dello stesso anno.

Pertanto, perchè il canone sia applicabile nei confronti del singolo utente occorre che entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di applicazione l'ente gestore abbia determinato la specifica tariffa sulla base dei massimali fissati dalla regione, al più tardi, entro il precedente 30 giugno.

Per l'anno 1981, ai sensi del penultimo comma dell'art. 3 del decreto-legge n. 38, detti termini sono fissati rispettivamente, al 31 maggio u.s., per le regioni ed al 31 luglio successivo per gli enti gestori.

Normativa transitoria: con l'ultimo comma del medesimo art. 3 viene invece consentito alle regioni di fissare i massimali per la determinazione delle tariffe entro il 31 maggio 1981 anche sulla base dell'art. 17, secondo comma, dell'originario testo della legge n. 319, limitatamente agli scarichi delle acque provenienti da utilizzazioni industriali. Con tale norma, che comporta l'ultrattività degli anzidetti secondo e terzo comma dell'art. 17 della legge n. 319, da ritenersi abrogati ad ogni altro effetto dal 1° gennaio 1981, si è inteso consentire l'applicazione del canone per gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi anche per gli anni precedenti al 1981, atteso che dette disposizioni non prevedevano alcun termine di decadenza per la determinazione delle tariffe, ferma restando peraltro la eventuale prescrizione o decadenza che dovesse nel frattempo essersi maturata in virtù delle disposizioni che disciplinano la riscossione e l'applicazione del canone.

Per gli anni precedenti al 1981 gli enti gestori che operano nell'ambito delle regioni che hanno adottato i provvedimenti entro la suddetta data del 31 maggio 1981, ai sensi del secondo e terzo comma della legge n. 319, siano stati essi adottati entro il 31 dicembre 1980 oppure tra il 1° gennaio ed il 31 maggio 1981, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 del decreto-legge n. 38, non sono soggetti ad alcun termine di decadenza, con la conseguenza che alla determinazione della tariffa per gli anni precedenti al 1981 gli stessi potranno provvedere anche dopo il 31 luglio 1981. Tali tariffe saranno in vigore anche per l'anno 1981, in virtù di quanto previsto dal terzo comma dell'art. 17-*bis*. Restano ovviamente ferme le eventuali preclusioni che si siano formate in relazione alla concreta applicazione del canone nei confronti dei singoli utenti.

Devesi peraltro precisare che tali provvedimenti degli enti gestori non potranno essere adottati qualora la regione, nell'ambito della quale operano, non abbia provveduto per la prima volta alla determinazione dei massimali entro il 31 maggio 1981. Inoltre, ove il provvedimento regionale sia stato adottato entro il 31 dicembre 1980 l'ente gestore potrà provvedere per gli anni antecedenti al 1981, e nei limiti fissati dalla regione, alla determinazione della tariffa sia per le acque provenienti da utilizzazioni civili che per quelle industriali, mentre ove la regione abbia adottato il proprio provvedimento tra il 1° gennaio 1981 ed il 31 maggio 1981 l'applicazione del canone per gli anni precedenti al 1981 dovrà essere limitata alle acque provenienti da insediamenti produttivi, in virtù di quanto espressamente disposto dal ripetuto ultimo comma dell'art. 3 del decreto-legge n. 38.

Attesa la natura tributaria del canone il provvedimento dell'ente locale gestore del servizio di fognatura e depurazione ancorchè relativo agli anni precedenti al 1981, deve ritenersi soggetto al controllo del Ministero delle finanze ai sensi dell'art. 102 del testo unico della legge comunale e provinciale.

Trascorso il 31 maggio 1981 senza che la regione abbia adottato per la prima volta il proprio provvedimento, il canone non potrà essere applicato per le acque provenienti da insediamenti produttivi nell'ambito della regione né per il 1981 né per gli anni precedenti.

Perchè il canone relativo allo scarico di dette acque possa essere applicato dal 1° gennaio 1982 la regione

dovrà aver provveduto a quanto di competenza entro il 30 giugno 1981. In difetto il canone sarà applicabile soltanto dal 1° gennaio 1983, semprechè la regione adotti il proprio provvedimento entro il 30 giugno 1982 e l'ente gestore entro il 31 ottobre successivo.

L'APPLICAZIONE DEL CANONE O DIRITTO PER LE ACQUE PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI CIVILI.

L'art. 3 del decreto-legge n. 38, innovando alla previgente normativa, ha distinto il procedimento di applicazione del canone o diritto per le acque provenienti da insediamenti civili da quello per le acque provenienti da insediamenti produttivi, come ha differenziato le modalità di determinazione delle tariffe relative.

Per le acque provenienti da insediamenti civili la nuova disciplina esclude anzitutto l'obbligo generalizzato di denuncia degli elementi relativi alla determinazione del canone da parte degli utenti.

Tale obbligo è rimasto esclusivamente a carico di coloro che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto, i quali sono tenuti a fare denuncia del volume d'acqua *prelevato* nei termini e secondo le modalità stabilite dall'ente gestore del servizio di fognatura e depurazione.

Al riguardo deve anzitutto precisarsi che, ove l'utente si approvvigioni solo in parte da fonte diversa dal pubblico acquedotto, la denuncia deve contenere il dato relativo alla sola quantità d'acqua prelevata da tale fonte, mentre per quella prelevata dall'acquedotto il canone sarà applicato direttamente dall'ente gestore nei termini e secondo le modalità previste al precedente quarto comma.

Devesi altresì far presente che tali soggetti sono tenuti, ai sensi dell'art. 7, penultimo comma, della legge n. 319, come modificato con l'art. 10 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, a provvedere all'installazione ed al buon funzionamento di idonei strumenti di misura della portata dell'acqua prelevata ed a farne denuncia ai competenti uffici dei comuni e dei consorzi intercomunali, trattandosi di acque scaricate nelle pubbliche fognature al cui controllo detti Enti sono preposti.

Pertanto si ritiene che, anche al fine di evitare inutili duplicazioni di adempimenti, gli enti gestori dei servizi possono disporre l'assunzione dei dati indicati in dette denunce anche agli effetti della liquidazione del canone.

Il canone, per tali utenti e per la parte d'acqua prelevata da fonte diversa dal pubblico acquedotto, è liquidato dall'ente gestore del servizio di fognatura determinando in misura pari all'80 per cento dell'acqua prelevata il volume dell'acqua scaricata (art. 17, terzo comma) e deve essere pagato entro 30 giorni dalla richiesta.

Per i soggetti che si approvvigionano dal pubblico acquedotto il canone è invece applicato e riscosso nei termini e secondo le modalità previste per la riscossione del canone relativo alla fornitura d'acqua (art. 17, quarto comma).

Pertanto, l'ente gestore del servizio potrà provvedere, al momento della liquidazione e della richiesta di pagamento del canone per l'acqua potabile e senza emettere alcun ulteriore documento, anche alla liquidazione del canone per i servizi di fognatura e, ove istituito, di depurazione applicando la tariffa unitaria fissata al primo comma dello stesso articolo (L. 20 per mc per il servizio di fognatura + L. 20 per mc per il servizio di depurazione) al volume d'acqua scaricato nella pubblica fognatura, pari all'80 per cento di quello effettivamente prelevato dal pubblico acquedotto ai sensi del citato terzo comma del medesimo art. 17.

Ove i servizi di fognatura e di acquedotto siano gestiti da *enti diversi*, l'ente gestore del servizio di acquedotto deve provvedere direttamente al pagamento del canone, commisurato all'80 per cento del volume d'acqua erogato a favore dei propri utenti nel periodo considerato.

Tale periodo deve essere determinato in relazione a quello per il quale viene dall'ente gestore dell'acquedotto liquidato il canone per la fornitura d'acqua secondo le disposizioni regolamentari in vigore. Il pagamento del canone da parte dell'ente gestore dell'acquedotto deve essere eseguito entro trenta giorni dalla scadenza fissata dall'anzidetto regolamento per il pagamento del canone d'acqua. L'ente gestore dell'acquedotto ha l'obbligo di esercitare la rivalsa nei confronti dei singoli utenti.

A tal fine sarà utilizzato lo stesso procedimento di liquidazione e riscossione del canone per la fornitura dell'acqua.

E' appena da ricordare che il canone per i servizi di fognatura e depurazione sarà corrisposto esclusivamente per gli utenti del servizio di acquedotto che siano anche utenti del servizio di fognatura, per i quali, soltanto, tale canone è applicabile.

Per costituire l'ente gestore dell'acquedotto debitore del canone di cui all'art. 16 della legge n. 319 è necessario che l'ente gestore dei servizi di fognatura e depurazione notifichi a quello l'elenco degli utenti che scaricano nella pubblica fognatura oppure, qualora tale individuazione analitica non sia possibile, l'indicazione degli elementi in base ai quali possono essere individuati gli utenti.

Devesi peraltro far presente che tali elementi devono consentire una facile e sicura individuazione degli « utenti » medesimi senza porre l'ente gestore del servizio di acquedotto nella necessità di eseguire indagini o ricerche di una qualche complessità onde non accollare a detto ente oneri di accertamento che competono esclusivamente all'ente impositore e consentire, invece, che il tributo venga di fatto ad incidere sull'effettivo utente del servizio senza sostanziali costi a carico dell'ente erogatore dell'acqua.

In sede di prima applicazione della norma potranno presentarsi, in concreto, difficoltà per la definizione di tali elementi nonché per la discriminazione degli utenti civili, per i quali l'ente gestore dell'acquedotto, è responsabile del pagamento del canone, da quelli produttivi; è auspicabile, pertanto, che in tale fase gli enti concordino procedure e modalità di applicazione del canone che consentano successive revisioni e rettifiche allo scopo di favorire una precisa e completa individuazione dei soggetti passivi. Tanto anche allo scopo di porre in condizione l'ente gestore dell'acquedotto di procedere ad un corretto esercizio della rivalsa nei confronti dei singoli utenti, ed evitare l'attivazione di procedimenti contenziosi in proposito.

Detta disciplina si applica, come già detto, quando l'ente gestore del servizio di fognatura e di depurazione e quello dell'acquedotto sono diversi fra loro.

Al riguardo, devesi precisare che devono considerarsi *diversi* tra loro gli enti dotati di *autonoma personalità giuridica.*

Tanto si verifica, ad esempio, quando i servizi in argomento siano gestiti rispettivamente da un comune e da un consorzio intercomunale che ai sensi dell'art. 162 del testo unico della legge comunale e provinciale è dotato di autonoma personalità giuridica rispetto agli stessi enti che lo costituiscono, mentre diverso è il caso in cui uno dei servizi medesimi è gestito da una azienda municipalizzata del comune e l'altro dallo stesso comune in economia atteso che le aziende municipalizzate, seppure dotate di autonoma capacità di agire e di autonomia organizzativa, appartengono pur sempre al comune, al quale vanno riferite le attività e le passività dell'azienda nonché i rapporti giuridici assunti dall'azienda stessa.

Per effetto del rinvio alle modalità di applicazione del canone per la fornitura di acqua potabile, disposto dal quarto comma dell'art. 17, deve ritenersi superata la questione, postasi nel vigore della precedente normativa, relativa all'individuazione del soggetto nei cui confronti il canone deve essere richiesto quando questo sia un soggetto collettivo ed in particolare per i condomini.

Infatti, poichè il canone è dovuto dai soggetti che usufruiscono di scarichi in pubbliche fognature e che occupano gli insediamenti dai quali il singolo scarico trae origine, a nulla rileva la circostanza che, attraverso canalizzazioni interne, dell'unico scarico usufruiscano più utenti.

Il canone in argomento dovrà, pertanto essere accertato liquidato e riscosso nei confronti del soggetto, singolo o collettivo che risulta utente del servizio di acquedotto ed al quale viene anche richiesto il pagamento del canone per la fornitura di acqua.

Da tanto discende che nel caso di scarico terminale in pubblica fognatura proveniente da un fabbricato in condominio, devono ritenersi soggetti passivi del canone relativo, tutti coloro che occupano il fabbricato ed il canone per gli stessi sarà applicato cumulativamente nei confronti del condominio oppure individualmente nei confronti dei singoli utenti, secondo la disciplina del rapporto relativo al canone per la fornitura d'acqua.

APPLICAZIONE DEL CANONE O DIRITTO PER LE ACQUE PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI PRODUTTIVI.

Gli utenti di scarichi provenienti da insediamenti produttivi, la cui definizione si è precisata nei paragrafi precedenti, sono tenuti alla presentazione della denuncia della quantità e della qualità delle acque scaricate nonché degli altri elementi necessari per la determinazione della concreta misura del canone, secondo le modalità e nei termini fissati dalle diverse regioni. In tal senso dispone il secondo comma dell'art. 17-*bis* della legge n. 319, come modificato con l'art. 3 del decreto-legge n. 38, che riproduce sostanzialmente la disciplina dettata, per tutti i tipi di scarichi, dall'art. 17 dell'originario testo della legge n. 319.

Per un'ulteriore specificazione degli adempimenti cui è tenuta tale categoria di utenti occorre riferirsi pertanto ai singoli provvedimenti emanati dalle regioni.

In via generale può peraltro fin d'ora farsi presente che la denuncia deve essere presentata dall'utente del servizio, cioè da chi è tenuto al pagamento del tributo; che la denuncia deve contenere l'indicazione degli elementi necessari alla liquidazione del canone, indicati nella formula tipo emanata con il citato decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1977, ed in particolare:

la quantità dell'acqua scaricata nel periodo considerato;

la categoria di attività svolta prevalentemente nell'insediamento da cui trae origine lo scarico, individuata sulla base della classificazione dettata con lo stesso provvedimento regionale;

l'esistenza di procedimenti di pretrattamento delle acque scaricate;

la qualità delle acque immesse nello scarico, determinata secondo i parametri che sono previsti dalla stessa formula tipo e dai provvedimenti regionali;

ogni altro elemento la cui indicazione è richiesta dalle prescrizioni contenute nel provvedimento regionale per la determinazione della tariffa in concreto applicabile al singolo scarico.

Al riguardo si fa presente che anche per quanto concerne i termini e le modalità di presentazione delle denunce da parte degli utenti di scarichi produttivi restano in vigore, anche per il periodo successivo al 1° gennaio 1981, in virtù di quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 3 del decreto-legge n. 38, i provvedimenti adottati dalle regioni in attuazione dell'originario testo dell'art. 17 della legge n. 319, entro il 31 dicembre 1980.

Si ritiene peraltro opportuno che detti termini e modalità siano riprodotti dai singoli enti gestori nei propri provvedimenti e che agli stessi sia data adeguata diffusione, atteso che l'applicazione del canone nei confronti degli utenti nell'ambito di ciascuna regione è condizionata all'adozione sia del provvedimento regionale che di quello del singolo ente gestore entro i termini perentori previsti dall'art. 17-*bis*.

L'ente gestore comunque non potrà modificare né i termini né le modalità fissati dalla regione per l'applicazione del canone essendo gli stessi competenti alla sola determinazione della tariffa nei limiti minimi e massimi fissati in precedenza dalla regione.

Gli enti gestori del servizio di fognatura e depurazione provvedono, sulla base degli elementi indicati nella dichiarazione, alla liquidazione del canone e procedono alla relativa riscossione a mezzo di ingiunzione fiscale, secondo le disposizioni del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 cui rinvia espressamente l'art. 17-*ter*, secondo comma.

Qualora il servizio di fognatura e quello di depurazione siano gestiti da enti diversi, l'applicazione del canone, e pertanto la sua liquidazione e riscossione, è effettuata dall'ente gestore del servizio di fognatura che provvede poi ad attribuire periodicamente, la legge non detta in proposito specifiche disposizioni, all'ente gestore del servizio di depurazione la quota di propria spettanza.

Al riguardo si osserva che la quota di spettanza dei due diversi enti dovrà essere determinata sulla base della tariffa in concreto applicata dagli stessi enti gestori nei confronti dei singoli utenti e degli elementi e dei valori in base ai quali la stessa è determinata.

ACCERTAMENTO.

Superando la carenza della previgente normativa l'art. 17-*ter*, al primo comma, prevede espressamente che per l'accertamento si applicano le disposizioni del testo unico per la finanza locale, 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni e integrazioni, in quanto compatibili.

Il rinvio generico alle disposizioni del citato testo unico rende necessaria una ricognizione di dette disposizioni anche allo scopo di valutarne la compatibilità con le altre che disciplinano l'applicazione del canone in argomento.

In particolare, al fine dell'individuazione di dette disposizioni, occorre aver riguardo alla disciplina della riscossione del canone, atteso che il medesimo testo unico detta prescrizioni diverse in materia a seconda che alla riscossione si proceda a mezzo di ruoli nominativi (art. 276 e seguenti) o di ingiunzione fiscale (art. 48).

Nella prima ipotesi infatti l'attività di accertamento è soggetta a precise prescrizioni di carattere formale ed a termini di decadenza legati al procedimento di formazione dei ruoli di riscossione, mentre nella seconda ipotesi esiste un unico termine prescrizionale entro il quale deve essere richiesto il pagamento del tributo.

Pertanto, atteso che dal 1° gennaio 1981 il canone viene riscosso con il procedimento dell'ingiunzione fiscale deve ritenersi che l'ente gestore debba provvedere all'accertamento, sia in rettifica delle denunce presentate che d'ufficio, in caso di omessa presentazione della denuncia, entro tre anni dal momento in cui il canone doveva essere pagato (art. 48, terzo comma, del testo unico per la finanza locale, n. 1175/1931).

L'accertamento deve essere effettuato dagli organi o dagli uffici dell'ente gestore del servizio di fognatura e depurazione preposti formalmente all'applicazione del canone, senza necessità di una preventiva deliberazione dell'organo di amministrazione dell'ente, e deve essere rappresentato in un apposito avviso di accertamento, sottoscritto dal responsabile dell'ufficio anzidetto, nel quale sono indicati tutti gli elementi sulla base dei quali viene determinato il canone od il maggior canone.

Quando l'accertamento verte sulla qualità delle acque scaricate dovrà essere riprodotto anche succintamente il risultato degli accertamenti tecnici eseguiti in modo da consentire all'utente la conoscenza degli elementi di fatto sui quali l'accertamento nella specie è fondato.

Al riguardo si ricorda che ove l'ente gestore non sia adeguatamente strutturato per eseguire tali verifiche dovrà avvalersi dell'attività dei presidi e servizi multizonali per il controllo e la tutela dell'igiene ambientale, previsti nell'art. 22 della legge 22 dicembre 1978, n. 883 ovvero fino alla data della loro attuazione del laboratorio provinciale di igiene e profilassi ai sensi dell'art. 15, sesto e settimo comma della legge n. 319, come sostituiti con l'art. 18 della legge 24 dicembre 1979, n. 650.

L'avviso di accertamento deve contenere anche la liquidazione del canone conseguentemente dovuto e deve essere notificato, a cura dell'ente gestore, a mezzo dei messi comunali.

Come si è accennato in precedenza le disposizioni del testo unico per la finanza locale, che devono ritenersi applicabili in virtù del rinvio disposto dall'art. 17-*ter*, primo comma, non prevedono la necessità della adozione di un atto di accertamento distinto da quello di riscossione per cui lo stesso può essere rappresentato anche dall'ingiunzione fiscale, nella quale, pertanto, dovranno essere indicati tutti gli elementi anzidetti, sulla base dei quali viene a determinarsi l'applicazione del canone o del maggior canone.

La disposizione di cui al primo comma dell'art. 17-*ter* ha effetto dal 1° gennaio 1981 in virtù di quanto espressamente previsto dal terzo capoverso dell'art. 3 del decreto-legge n. 38, ma è da ritenersi che la stessa abbia anche natura interpretativa della previgente normativa la quale, prevedendo che alla riscossione del canone doveva procedersi a mezzo di ruoli nominativi, recepiva in sostanza tutto il procedimento previsto dagli articoli 276 e seguenti del citato testo unico per la finanza locale per la formazione dei ruoli per la riscossione dei tributi locali.

Sulla base di tale considerazione deve concludersi che anche per l'accertamento del canone dovuto per il periodo precedente al 1° gennaio 1981 debbono essere applicate le disposizioni del medesimo testo unico. Peraltro, per detto periodo, l'accertamento dovrà essere effettuato sulla base della disciplina dettata dagli articoli 276 e seguenti essendo la stessa e non quella di cui all'art. 48, compatibile con il procedimento di riscossione dei ruoli nominativi.

LA RISCOSSIONE.

Dal 1° gennaio 1981, per la riscossione del canone si applicano come già accennato in precedenza, le disposizioni del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, per effetto di quanto disposto dall'art. 17-*ter* della legge n. 319, introdotto con il più volte citato decreto-legge n. 38.

Tale disposizione ha carattere innovativo della previgente normativa, in forza della quale, art. 17, quarto comma, dell'originario testo della legge n. 319, alla riscossione del canone doveva procedersi a mezzo di ruoli nominativi.

Tale nuova disciplina è applicabile per la riscossione del canone relativo all'anno 1981 ed, ovviamente, a quelli successivi, per la cui applicazione occorre riferirsi alle nuove disposizioni introdotte con il decreto-legge n. 38, costituendo tale normativa un complesso organico che sostituisce integralmente quella previgente con effetto dall'anno 1981, secondo quanto espressamente previsto al secondo capoverso dell'art. 3 del ripetuto decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38.

Per le annualità precedenti, per le quali il canone si rende applicabile in relazione ai provvedimenti adottati dalle regioni entro il 31 dicembre 1980 sulla base delle disposizioni della legge n. 319 allora in vigore, dovrà continuare invece a procedersi mediante ruoli nominativi, secondo le disposizioni degli articoli 276 e seguenti del testo unico per la finanza locale regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175.

Tanto anche in relazione alla circostanza che il procedimento di riscossione per mezzo di ruoli nominativi, disciplinato dal citato testo unico per la finanza locale, prevede termini e modalità a carico dell'ente impositore diversi rispetto a quelli previsti per la riscossione a mezzo di ingiunzione fiscale e che incidono anche sull'attività di accertamento dell'ente impositore medesimo, come in precedenza si è precisato. Peraltro, ove dovesse accedersi ad una diversa interpretazione e ritenere applicabile la nuova normativa per tutte le partite la cui riscossione avviene successivamente all'anno 1981, prescindendo dall'anno di competenza, potrebbero vanificarsi preclusioni e decadenze che si siano formate in relazione all'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 276 e seguenti. Potrebbero determinarsi, altresì, ingiustificate disparità di trattamento di situazioni simili, discriminate solo per effetto dei diversi termini nei quali l'ente gestore si è attivato per l'esecuzione degli adempimenti dallo stesso dovuti.

Dovendosi ritenere, per quanto innanzi esposto, che la vigenza della nuova disciplina della riscossione del canone è connessa a quella della disciplina sostanziale del rapporto d'imposizione, occorre precisare che per le annualità arretrate esigibili sulla base dei provvedimenti adottati dalle regioni dopo il 1° gennaio 1981 e dagli enti gestori dei servizi di fognatura e depurazione in forza della disposizione transitoria di cui all'ultimo comma del citato art. 3 del decreto-legge n. 38, la riscossione deve invece avvenire a mezzo di ingiunzione fiscale secondo la normativa di cui al citato regio decreto n. 639 del 1910, trattandosi di provvedimenti la cui fonte normativa primaria è pur sempre costituita dall'art. 3 del medesimo decreto-legge n. 38.

Ciò posto, per quanto concerne le partite che devono essere riscosse mediante ruoli normativi, si precisa che:

a) l'ente gestore del servizio deve provvedere alla formazione dei ruoli, sulla base delle denunce presentate dagli utenti-contribuenti e degli eventuali accertamenti effettuati dall'ente stesso, ai sensi dell'art. 276 del testo unico per la finanza locale;

b) che i ruoli devono essere trasmessi nei termini previsti dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, all'intendenza di finanza competente per territorio in relazione al comune nel cui territorio il servizio è reso, per l'apposizione del visto di esecutorietà, ai sensi dell'art. 23 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 602 applicabile anche per la riscossione dei tributi locali per effetto del successivo art. 103 dello stesso decreto;

c) che le somme comprese nei ruoli devono essere riscosse in sei rate bimestrali ferma restando la facoltà di richiedere all'intendente di finanza la riduzione a quattro rate a norma dell'art. 297, secondo comma, del testo unico per la finanza locale;

d) che il termine di decadenza per l'iscrizione a ruolo dei nuovi contribuenti è quello previsto dall'art. 290 del medesimo testo unico per la finanza locale.

Circa il procedimento di riscossione tramite ingiunzione fiscale (nuova disciplina), che è già utilizzato per la riscossione di altri tributi locali, si ricorda che l'ingiunzione deve essere sottoscritta dal titolare dell'ufficio dell'amministrazione preposto all'applicazione ed alla riscossione del canone e deve essere vidimata e resa esecutiva dal pretore nella cui giurisdizione risiede l'ufficio che la emette.

La ingiunzione deve contenere l'indicazione anche succinta del titolo in base al quale si esegue la riscossione, ferma restando la necessità di una più ampia motivazione quando l'ingiunzione assolve anche alla funzione di atto di accertamento, come più ampiamente in precedenza precisato.

L'ingiunzione, che costituisce il primo atto formale di riscossione, può essere preceduta da un avviso od invito di pagamento con il quale l'amministrazione avverte il contribuente dell'esistenza del debito allo scopo di favorirne il tempestivo pagamento, e del quale non è necessaria né la notifica né la vidimazione da parte del pretore.

CONTENZIOSO.

Per il contenzioso si applicano le disposizioni dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638. Così recita il terzo comma dell'art. 17-*ter* della legge n. 319, introdotto con l'art. 3 del decreto-legge n. 38.

Tale disposizione che ha effetto dall'anno 1981, secondo quanto previsto dal secondo capoverso del medesimo art. 3 del decreto-legge n. 38, viene a superare una carenza della previgente normativa la quale non prevedeva alcun procedimento contenzioso amministrativo specifico in relazione all'applicazione del canone, per cui l'unico mezzo di tutela del contribuente era costituito dall'attivazione dell'azione giudiziaria innanzi al tribunale competente, ai sensi dell'art. 9, secondo comma, del codice di procedura civile, trattandosi di controversie relative a tributi.

Per effetto di tale disposizione, pertanto, a far tempo dal 1° gennaio 1981 potrà essere proposto ricorso all'Intendente di finanza avverso *gli atti di accertamento* relativi all'applicazione del canone in argomento, nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento.

In proposito si ritiene che non siano necessari particolari chiarimenti ed istruzioni trattandosi del procedimento contenzioso in vigore anche per gli altri tributi locali e la cui disciplina ha già formato oggetto di ampia valutazione da parte della giurisprudenza amministrativa e giurisdizionale.

Si allega il testo dell'art. 3 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito con modificazioni nella legge 23 aprile 1981, n. 153 recante il nuovo testo degli articoli 16, 17, 17-*bis* e 17-*ter* della legge 10 maggio 1976, n. 319, nonché il testo della circolare del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 29 dicembre 1976 per la parte recante istruzioni e chiarimenti sull'art. 1-*quater* inserito dalla legge 8 ottobre 1976, n. 690 nel decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544.

* * *

Attesa la particolare rilevanza delle innovazioni introdotte dall'anzidetto provvedimento legislativo alla previgente normativa, si invitano i comuni a voler portare la presente circolare a conoscenza degli enti gestori dei servizi di fognatura e depurazione nonché di quelli che gestiscono il servizio dell'acquedotto, interessati all'applicazione delle disposizioni in argomento.

Il Ministro: FORMICA

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Testo di decreto-legge coordinato con la legge di conversione (Provvedimenti finanziari per gli enti locali per l'anno 1981).

L'Ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia ha redatto il testo del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 2 marzo 1981) inserendo in esso le modifiche apportatevi dalla legge di conversione 23 aprile 1981, n. 153 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 27 aprile 1981).

Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui coordinati, in quanto il testo che si pubblica è stato redatto al solo fine di facilitare la lettura delle nuove disposizioni di legge.

(*Omissis*).

Art. 3.

Gli articoli 16 e 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 16. — Per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque di rifiuto provenienti dalle superfici e dai fabbricati privati e pubblici, ivi inclusi stabilimenti e opifici industriali, a qualunque uso adibiti, è dovuto agli enti gestori dei servizi da parte degli utenti il pagamento di un canone o diritto secondo apposita tariffa. *I relativi proventi sono ripartiti fra gli enti gestori dei rispettivi servizi.*

La tariffa è formata dalla somma di due parti, corrispondenti rispettivamente al servizio di fognatura ed a quello di depurazione.

La prima parte è determinata in rapporto alle quantità di acqua effettivamente scaricata.

La seconda parte è determinata in rapporto alla quantità e, per gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi, alla qualità delle acque scaricate ».

« Art. 17. — Per le acque provenienti da insediamenti civili la tariffa è così determinata:

per la parte relativa al servizio di fognatura in misura pari a lire venti per metro cubo di acqua scaricata;

per la parte relativa al servizio depurazione, se istituito, in misura pari a lire venti per metro cubo di acqua scaricata.

La parte relativa al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti del servizio di fognatura quando nel comune sia in funzione l'impianto di depurazione centralizzato anche se lo stesso non provveda alla depurazione di tutte le acque provenienti da insediamenti civili.

Il volume dell'acqua scaricata è determinato in misura pari all'ottanta per cento del volume d'acqua prelevata.

Per i soggetti che si approvvigionano dal pubblico acquedotto il canone o diritto è riscosso con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per la riscossione del canone relativo alla fornitura di acqua.

Gli utenti che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto devono fare denuncia del volume d'acqua prelevato nei termini e secondo le modalità stabilite dall'ente gestore del servizio di cui all'art. 16, primo comma. Il canone è liquidato e riscosso dall'ente gestore del servizio ed il pagamento deve essere eseguito entro trenta giorni dalla richiesta.

Qualora *i servizi di cui all'articolo* 16, *primo comma, siano gestiti da enti diversi* da quello che gestisce il servizio di acquedotto il canone o diritto è pagato da detto ente, con obbligo per questi di rivalsa nei confronti del soggetto tenuto al pagamento del canone o diritto medesimo. In tal caso il pagamento è eseguito entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il pagamento del canone per l'acqua potabile sulla base di una dichiarazione complessiva dei volumi di acqua prelevati nel periodo da ciascun utente ».

« Art. 17-*bis*. — Per le acque provenienti da insediamenti produttivi il Comitato interministeriale di cui all'art. 3, integrato dal Ministro delle finanze, predispone la formula tipo per la determinazione del canone e l'applicazione della tariffa di cui all'art. 16, da emanarsi mediante decreto del Presidente della Repubblica.

Sulla base della formula stessa le regioni provvedono, entro il 30 giugno di ciascun anno per l'anno successivo, alla elaborazione delle singole tariffe per le diverse categorie di utenti con determinazione dei relativi limiti, minimo e massimo, vincolanti per gli enti gestori del servizio e fissano i modi ed i termini per la presentazione della denuncia degli elementi necessari alla concreta determinazione del canone o diritto. Qualora il provvedimento non venga adottato nel termine anzidetto resta in vigore per l'anno successivo quanto stabilito per l'anno in corso.

L'ente gestore del servizio provvede entro il 31 ottobre di ciascun anno, con apposita deliberazione da sottoporre al comitato regionale di controllo per gli atti degli enti locali ed all'approvazione ed all'omologazione del Ministero delle finanze, a stabilire la tariffa da applicarsi nell'anno successivo. Qualora la deliberazione non venga adottata nel termine anzidetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.

Qualora i servizi di fognatura e di depurazione siano gestiti da enti diversi, il canone o diritto è applicato e riscosso dall'ente che gestisce il servizio di fognatura, il quale provvede ad attribuire la parte relativa al servizio di depurazione all'ente che gestisce quest'ultimo servizio ».

« Art. 17-*ter*. — L'accertamento del canone o diritto è effettuato secondo le disposizioni del testo unico per la finanza locale (regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175) in quanto compatibili.

La riscossione è effettuata secondo le disponsizioni di cui al testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Per il contenzioso si applicano le disposizioni dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638.

Per la omessa o ritardata denuncia delle quantità e qualità delle acque scaricate, quando dovuta, si applica una soprattassa pari all'ammontare del canone.

La soprattassa è ridotta ad un quarto se il ritardo non supera i trenta giorni.

Qualora il canone definitivamente accertato superi di oltre un quarto quello risultante dalla denuncia, è dovuta una soprattassa pari al cinquanta per cento del maggior canone accertato.

Per l'omesso o ritardato pagamento del canone è dovuta una soprattassa pari al 20 per cento del medesimo.

Qualora il ritardo nel pagamento del canone o diritto si protragga per oltre un anno l'utente decade dall'autorizzazione di cui agli articoli precedenti; la decadenza è pronunciata dalla medesima autorità che provvede al rilascio delle autorizzazioni fermo restando il pagamento di quanto dovuto ».

Le disposizioni del presente art. 3 hanno effetto dall'anno 1981.

Per detto anno i provvedimenti delle regioni e degli enti gestori del servizio, di cui al secondo e terzo comma dello articolo 17-*bis* della legge 10 maggio 1976, n. 319, devono essere adottati rispettivamente entro il 31 maggio ed il 31 luglio dello stesso anno 1981.

Resta salvo, anche per il periodo successivo, quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 26 agosto 1977, e dai provvedimenti regionali adottati entro il 31 maggio 1981 ai sensi del secondo e terzo comma dell'art. 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, nel testo in vigore alla data del 31 dicembre 1980, limitatamente alla parte concernente la determinazione della tariffa per le acque provenienti da utilizzazioni industriali ed i modi e i termini di presentazione delle relative denunce.

(*Omissis*).

COMITATO DEI MINISTRI

Roma, addì 29 dicembre 1976

CIRCOLARE

OGGETTO: *Applicazione delle leggi 10 maggio 1976, n. 319 e 8 ottobre 1976, n. 690.*

La legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento, ha dato luogo, in sede di applicazione, a molteplici dubbi e perplessità.

Questo Comitato cui, a termini del combinato disposto degli articoli 2 e 3 della legge in argomento, compete, tra l'altro, l'esercizio delle funzioni di indirizzo, promozione, consulenza e coordinamento generali delle attività pubbliche e private connesse con l'applicazione della legge medesima, tenuto conto delle numerose perplessità da più parti manifestate, ritiene utile, al fine di una uniforme e più efficace applicazione della legge n. 319, del successivo decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544 e della relativa legge di conversione 8 ottobre 1976, n. 690, fornire alcune note interpretative sulle norme più discusse.

(*Omissis*).

Articolo 1-quater *inserito dalla legge 8 ottobre 1976, n. 690 nel decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544.*

La norma contiene l'interpretazione autentica delle nozioni di «insediamento o complesso produttivo» (lettera *a*) e di «insediamento civile» (lettera *b*), nozioni che avevano dato luogo, in sede di applicazione della legge n. 319, a non poche perplessità e a difformi interpretazioni.

L'intervento del legislatore si è reso necessario, soprattutto, per l'esatta individuazione dei soggetti obbligati, a norma dello art. 18 della legge n. 319, alla corresponsione ai comuni o ai consorzi intercomunali di una somma, a titolo di parziale compenso, per i danni arrecati dai propri scarichi ai corpi ricettori.

Dal contesto del citato art. 1-*quater* appare anzitutto evidente la netta distinzione voluta dal legislatore tra insediamento produttivo e insediamento civile, per i quali la legge n. 319 detta una diversa disciplina.

Per la esatta definizione di insediamento o complesso produttivo soccorrono due elementi: il primo, di carattere edilizio, nel senso che debbono aversi uno o più edifici o installazioni insistenti su un'area determinata, con esclusione di qualsiasi carattere di provvisorietà, aventi uno o più scarichi terminali; la altra, di carattere strumentale, nel senso della destinazione del complesso al fine stabile e permanente della attività produttiva.

Tale attività deve compiersi nell'ambito di complessi organici edilizi, dotati di attrezzature tecnico-produttive fisse, specificamente destinate al compimento del ciclo produttivo in via diretta, permanente e primaria.

La portata della formulazione legislativa è nel caso, assai ampia fino a comprendere qualsiasi complesso produttivo di beni primari o strumentali, indipendentemente dalle dimensioni edilizie e industriali.

Si ritiene, peraltro, opportuno rilevare che, ove nell'ambito dell'insediamento produttivo fossero compresi edifici destinati, ad esempio, a servizi igienico-sanitari, a mense e ad abitazioni per le maestranze che vi lavorano, gli stessi, costituendo pertinenze del complesso industriale, ne seguono il regime giuridico anche ai fini della legge n. 319/76, sempre che gli scarichi siano gli stessi del complesso produttivo. Al contrario qualora gli edifici destinati ad abitazione, ancorché compresi nel perimetro del complesso industriale, siano dotati di propri scarichi terminali, distinti da quelli industriali, gli stessi non rientrano tra gli insediamenti produttivi, ma tra quelli civili.

Alla lettera *b*) dello stesso articolo 1-*quater*, viene definito il concetto di «insediamento civile».

Anche in questo caso il legislatore fa riferimento al concetto edilizio già espresso nella lettera *a*), definendo come tale «uno o più edifici o installazioni, collegati tra di loro in una area determinata dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali».

La identificazione viene effettuata in riferimento al fine cui sono adibiti detti complessi e precisamente se ad abitazione o allo svolgimento di attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, scolastica, sanitaria.

Inoltre, vengono qualificati come insediamenti civili tutti quelli adibiti allo svolgimento di attività non comprese tra le precedenti, che si riferiscono a prestazioni di servizi. Tali sono, ad esempio, quelli attinenti all'igiene ed all'estetica (laboratori di parrucchiere e barbiere, istituti di bellezza) alla lavoratura, tintura e stiratura, allo incenerimento e trasformazione biologica delle immondizie, eccetera.

Vengono ancora configurati come insediamenti civili quelli in cui si esercita ogni altra attività, anche compresa tra quelle di cui alla lettera *a*), che abbia, in via esclusiva, scarichi terminali assimilabili (in riferimento all'attività svolta ed al carico inquinante) a quelli provenienti da insediamenti abitativi (panifici, biscottifici, impianti idroelettrici, attività commerciali, magazzini di custodia e deposito merci, eccetera).

Per quanto riguarda poi le aziende agricole, la norma considera insediamenti civili le imprese agricole che, ai sensi dello art. 2135 del codice civile, esercitano una attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame ed attività connesse, intendendo per queste ultime le attività dirette alla trasformazione o alla alienazione dei prodotti agricoli nell'ambito del normale esercizio dell'agricoltura.

Da ultimo, si ritiene opportuno chiarire che gli scarichi degli insediamenti civili sono, tra l'altro soggetti alla disciplina di cui all'art. 14 della legge n. 319 e, quindi, alle prescrizioni che saranno emanate dalle regioni e dai comuni a seconda che gli scarichi avvengano nei corsi d'acqua superficiali o nelle pubbliche fognature.

I signori commissari di Governo ed i signori prefetti sono pregati di dare la massima diffusione alla presente circolare.

(7308)

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

(2651200/6) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.